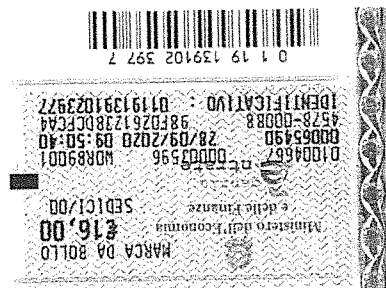




Statuto di Associazione " Associazione DEMETRA".



Sede, costituzione, durata, oggetto sociale

Art.1 - E' costituita l'associazione Ricreativa, Culturale denominata " " Associazione DEMETRA".

Il presente statuto viene redatto tenendo conto di quanto previsto dalla legge n. 106 del 06/06/2016 e D. Lgs 117/2017 e nelle more della loro applicazione tiene conto anche di quanto previsto dal D.Lgs 460 del 18/11/1997, dalla legge 383 del 07/12/ 2000 e dalla legge regionale del Molise 3 dicembre 2004, n. 31, essa assume la veste giuridica di Associazione di Promozione Sociale. **Con l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore** e al registro regionale delle Associazioni Promozionali del Molise (art. 6 della legge regionale del Molise n. 31/2004), l'acronimo "APS" diventerà parte integrante della denominazione sociale dell'Associazione.

Art. 2 - L'Associazione ha sede legale in Cda Piano Casale n° 35 in Matrice. Con Delibera del Consiglio Direttivo la sede può essere trasferita altrove e possono essere istituite sedi secondarie ed uffici operativi, tutte le modifiche dovranno essere comunicate agli enti interessati; ha durata a tempo indeterminato.

Art. 3 - L'Associazione non ha fini di lucro ed assume la veste di Associazione di Promozione Sociale. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge.

Art. 4 - Principi e Scopi di interesse Generale dell'Associazione

L'Associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale di promuovere le iniziative di cui all'art. 5 comma 1 del decreto legge 117/2017 ed in particolare:

- Promuovere e realizzare iniziative di carattere ricreativo, culturali, artistiche di interesse sociale;
- Promozione e organizzazione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso e di promozione delle specificità enogastronomiche del territorio;
- Favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche dei Soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale.
- Promuovere l'assistenza e la solidarietà fra i soci.

In particolare la associazione potrà Promuovere:

- Attività culturali, divulgative e di formazione rivolte sia ai soci sia a terzi, ed in particolare progettazione e gestione, in conto proprio o di terzi, di corsi, seminari, convegni o qualsiasi altra opportunità di formazione od aggiornamento; gestione di attività culturali, divulgative, ricreative e di animazione in genere;
- La Realizzazione ed eventuale diffusione di pubblicazioni librerie e multimediali;
- La Partecipazione a gare pubbliche e private, inviti manifestare interesse con relativa elaborazione di progetti per la valorizzazione dei beni naturali, la difesa del territorio, delle strutture antiche e la promozione turistica del territorio in Italia e all'estero;
- Le attività di accoglienza di soggetti in difficoltà (*es: minori in affido temporaneo*).
- Le attività di cui sopra potranno essere svolte anche sotto forma di convenzioni, appalti o concessioni con enti pubblici, associazioni, privati ed in collaborazione con realtà di volontariato;
- La formazione, l'orientamento e la qualificazione professionale dei giovani per il loro inserimento nel mercato del lavoro. Promuovere interventi e percorsi formativi riconosciuti e accreditati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali attraverso convenzioni con Enti Bilaterali. Promuovere corsi in materia di Sicurezza nei Luoghi di Lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva anche per l'accessibilità nei luoghi di lavoro e corsi per Personale Alimentarista di Primo e Secondo livello di rischio;
- E Progettare, organizzare e gestire attività di Alternanza Scuola Lavoro, Progetti di Bottega-Scuola, Scuola Impresa, Laboratori territoriali per l'occupazione, e diffusione di buone pratiche come da legge 107/2015 promossa dal Ministero dell'istruzione, Università e della Ricerca;

- La Creazione e gestione di G.A.S. "Gruppi di Acquisto Solidale", incentivando un'economia solidale, tracciata e a km zero, partecipando a fiere e manifestazioni del settore, gestione di orti sociali e solidali, piccola trasformazione di prodotti da distribuire attraverso GAS e tra i propri associati;
- Realizzare, curare e gestire percorsi naturalistici, organizzare escursioni, gite, viaggi culturali con l'ausilio di guide esperte e qualificate; curare parchi pubblici, nell'ambito di progetti di riqualificazione del verde pubblico, promuovere e organizzare lavori di manutenzione di giardini privati e pubblici, organizzare servizi raccolta di rifiuti urbani, promuovere progetti di sensibilizzazione in materia ambientale per i bambini e i ragazzi delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie di primo e secondo grado;
- La qualificazione, l'orientamento e la riqualificazione professionale dei lavoratori disoccupati ed immigrati; lo sviluppo ed il miglioramento professionale dei lavoratori di tutte le categorie, anche elevandone la loro formazione culturale generale;

L'Ente del Terzo Settore potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali occasionali e marginali, acquistare, permutare, noleggiare beni immobili e mobili, servizi, marchi, promuovere e realizzare la produzione e la pubblicazione di opuscoli, periodici, testi, supporti multimediali ed ogni altro tipo di prodotto attinente al raggiungimento degli scopi sociali; e comunque necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare con altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio e potrà promuovere e partecipare ad associazioni analoghe.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

Nell'individuazione delle iniziative da promuovere, realizzare o gestire ai sensi dei precedenti commi, saranno privilegiate quelle suscettibili di più larga partecipazione dei Soci e In particolare esercitare, in via principale attività di interesse generale di perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per raggiungere gli scopi sociali, l'Associazione può aderire ad una delle federazioni di rappresentanza e partecipare ad iniziative promosse da altri Circoli anche aziendali o associazioni con gli stessi scopi sociali.

Compagine Sociale

Art. 5 – I Soci

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone residenti sul territorio Italiano che condividano le motivazioni e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno dell'associazione stessa. Gli aspiranti soci invieranno domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

I sopracitati soggetti acquisiscono il diritto ad ottenere il rilascio della tessera ed usufruire dei servizi dell'associazione con il pagamento della relativa quota sociale, resta facoltà del Consiglio Direttivo di confermare la loro qualità di soci entro trenta giorni dalla richiesta di ammissione.

I soci si dividono in soci **ordinari** (coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci), soci **sostenitori** (coloro che oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie) e soci benemeriti (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione).

In caso di mancata accettazione delle richiesta di ammissione a socio, questa dovrà essere comunicata al richiedente con le relative motivazioni. Sarà facoltà dei richiedenti, in caso di mancata conferma di iscrizione, ricorrere entro 60 giorni, contro l'avverso al collegio dei Probiviri o in assenza al Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutti i soci confermati hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Fermi restando i diritti e doveri come precisati nei precedenti capoversi, tutti i soci maggiori di età, in regola con il pagamento delle quote associative **che sono iscritti all'Associazione da almeno tre mesi, hanno diritto di voto in assemblea**, per l'approvazione di tutte le delibere assembleari, per l'approvazione del bilancio e dei regolamenti, nonché per l'elezione degli organi direttivi dell'Associazione alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere. I soci minori possono partecipare alle votazioni attraverso il voto espresso dagli esercenti la potestà genitoriale.

Diritti e doveri dei Soci

Art. 6 – Diritti e Doveri

L'appartenenza all'Associazione implica per i soci l'accettazione incondizionata del presente Statuto e delle disposizioni regolamentari emanate dagli organi competenti in attuazione dello stesso. Tutti i soci, nel rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative o manifestazioni hanno il diritto di:

- a. Frequentare i locali e usare le attrezzature messe a disposizione dall'Associazione;
- b. Partecipare alle manifestazioni promosse dall'Associazione e beneficiare dei servizi, provvidenze ed agevolazioni da esso assicurati;
- c. Possono altresì partecipare alle attività dell'Associazione i familiari conviventi dei soci e i soci di associazioni e/o di federazioni di secondo grado a cui la stessa associazione aderisce e che abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciprocità con la stessa;
- d. Esaminare i libri sociali.

Art. 7 - E' esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

Il socio rimane tale fino a quando lo stesso non recede dall'Associazione o non si verifichino una delle cause che ne prevedono l'esclusione, come stabilito dal successivo art. 10.

Art. 8 - I soci hanno diritto di ricevere all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee.

Art. 9 - I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di Associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo ed all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Art. 10 - I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- a) Quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) Quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
- c) Quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.

I soci espulsi o radiati potranno ricorrere contro il provvedimento ai probiviri se eletti o al collegio dei revisori dei conti che nella occasione assumono i compiti propri del collegio dei Probiviri.

Organi dell'Associazione

Art. 11 - Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori (se eletto)
- Il Collegio dei Probiviri (se eletto)

Art. 12 - L'Assemblea dei Soci è composta da tutti gli associati, può essere Ordinaria o Straordinaria. E' Straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' Ordinaria in tutti gli altri casi.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso nei locali dell'Associazione almeno dieci giorni prima della riunione e/o altro mezzo di comunicazione a norma di Legge. La convocazione deve contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

Art. 13 - L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno. Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina a sua volta fra i soci, un segretario verbalizzante, approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, elegge e revoca il Consiglio Direttivo, approva il bilancio consuntivo, delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell'associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

Art. 14 - In prima convocazione l'Assemblea dei Soci, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti, su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

In seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, la seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima convocazione. L'Assemblea Straordinaria anche in seconda convocazione sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Art. 15 - Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali la votazione può avvenire a scrutinio segreto se richiesto da due terzi dei soci presenti. Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato tramite delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato potrà rappresentare un massimo di tre associati. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre consiglieri e un massimo di sette, eletti dall'Assemblea Ordinaria fra i soci e resta in carica per **cinque** anni. I membri del Consiglio sono rieleggibili.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge, fra i suoi membri di comprovate capacità organizzative, il Presidente, il Vice Presidente ed il responsabile economo e amministrativo.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Art. 18 - il Consiglio Direttivo:

- Redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- E' responsabile della gestione amministrativa;
- Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- Stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- Delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- Determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- Svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Art. 19 - Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione, nonché la legale rappresentanza della firma sociale. Egli presiede e convoca l'Assemblea Ordinaria e il Consiglio Direttivo, sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili ed il registro degli associati. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

Art. 20 - Il Collegio dei Revisori (se eletto), si compone di tre membri effettivi eletti nell'Assemblea dei Soci e due supplenti.

Il Collegio ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l'inventario dei beni mobili, di esaminare e di controllare il conto consuntivo, di redigere una relazione di presentazione dei bilanci all'Assemblea, di controllare la corretta applicazione della normativa vigente e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione.

Il Collegio dei Revisori nella sua prima riunione elegge un Presidente

Art. 21 - Il Collegio dei Probiviri (se eletto):

- a) La risoluzione di tutte le controversie di qualsiasi natura insorte fra i soci, fra questi ultimi e l'Associazione, viene demandata al Collegio dei Probiviri i cui componenti decidono senza formalità alcuna quali amichevoli compositori.
- b) Tutti i soci hanno diritto di presentare reclami e di inviare segnalazioni al Collegio dei Probiviri in relazione all'attività dell'Associazione per quanto di competenza del Collegio stesso.
- c) Le decisioni del Collegio dei Probiviri debbono essere prese con la presenza di almeno tre membri tra effettivi o supplenti e possono essere impugnate davanti all'Assemblea.
- d) Le norme relative alle elezioni, alla composizione ed al funzionamento del Collegio dei Probiviri, sono analoghe a quelle previste per il Collegio dei Revisori.
- e) Il Collegio dei Probiviri è tenuto a verbalizzare le proprie decisioni.

Patrimonio dell'Associazione

Art. 22 - Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- Quote associative.
- Eventuali contributi pubblici.
- Proventi delle manifestazioni e delle gestioni dell'Associazione.
- Beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione.
- Inoltre da tutti gli altri contributi anche di natura commerciale eventualmente conseguiti in via marginale dalla Associazione per il perseguimento o il supporto delle attività istituzionali;
- donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone sia di enti pubblici o privati.

Le somme di cui al punto precedente, si intendono date senza vincolo di scopo e/o di risultato, essendo pertanto escluso che l'Associazione si debba ritenere limitato o vincolato nei confronti del donante.

In tutti i casi in cui il vincolo associativo dovesse sciogliersi, il socio non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata, né alla divisione del patrimonio sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili od avanzi di gestione, di fondi o riserve durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 23 - Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso e sono, insieme a tutti gli altri contributi associativi, intrasmissibili e non rivalutabili.

Rendiconto economico-finanziario

Art. 24 - Il rendiconto economico-finanziario comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei Soci per la sua approvazione entro il trenta aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede di seduta ordinaria.

Art. 25 - Il rendiconto economico-finanziario regolarmente approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbale delle assemblee, rimane affisso nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea. Successivamente ogni socio ne potrà prendere visione e chiederne copia facendo richiesta al Presidente. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per attività sociali previste dallo statuto.

Scioglimento dell'Associazione

Art. 26 - Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.

Art. 27 - In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe e conformi alle finalità dell'Associazione o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, o altra destinazione imposta dalla Legge vigente in materia. Successivamente alla costituzione del Registro Nazionale del Terzo Settore in caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea dei Soci provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra associazione del terzo settore previo parere del "Registro Nazionale del Terzo Settore" salvo altra destinazione imposta dalla Legge.

Disposizioni finali

Art. 28 - Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto, si rimanda alla normativa vigente in materia.

Il Segretario

Il presidente

Ricevuto

Importo

Cassa

Altre

Altre

Totale

200,00

1178

32

28-9-2020

IL FUNZIONARIO TRIBUTARIO
(Luca Piccinini)